



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 90/18**

Lussemburgo, 21 giugno 2018

Sentenza nella causa C-557/15  
Commissione/Malta

**Avendo adottato un determinato regime derogatorio che consente la cattura di sette specie di uccelli selvatici, Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione**

*Tale regime non è conforme alle rigorose condizioni previste dalla direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

Una direttiva dell'Unione<sup>1</sup> prevede che gli Stati membri debbano adottare tutte le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di varie specie di uccelli. Tuttavia, gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se non vi sono altre soluzioni per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Nel 2014 e nel 2015 Malta ha adottato varie misure che le consentono di beneficiare della deroga prevista nella direttiva. Tali misure autorizzano la cattura di sette specie di fringillidi mediante reti tradizionali («reti da uccellazione»), purché siano rispettate determinate condizioni.

La Commissione rileva che il regime derogatorio previsto da Malta nel corso di questi due anni non soddisfa le condizioni della direttiva. Essa ha quindi deciso di proporre dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro detto Stato membro.

Nella sua odierna sentenza **la Corte dichiara, in primo luogo, che le misure del 2014 e del 2015, che autorizzano la cattura autunnale di fringillidi, non sono conformi alla direttiva poiché non contengono alcuna indicazione relativa all'insussistenza di un'altra soluzione soddisfacente.** La Corte richiama la sua giurisprudenza secondo cui gli Stati membri possono autorizzare interventi riguardanti le specie protette solo sulla base di decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi alle condizioni della direttiva. La Corte dichiara che le dichiarazioni di cui trattasi non contengono una motivazione del genere. Infatti, oltre alla circostanza che non contengono alcuna indicazione relativa all'insussistenza di un'altra soluzione soddisfacente, esse non rinviano alle relazioni tecniche, giuridiche e scientifiche presentate al comitato ornitologico né alle raccomandazioni basate su tali elementi.

**In secondo luogo,** la Corte conclude che **Malta non ha rispettato la condizione della direttiva secondo cui la deroga autorizzata può riguardare unicamente «piccole quantità» di uccelli.** La Corte rileva che la condizione relativa ad una cattura in «piccole quantità» non può essere soddisfatta se la cattura di uccelli autorizzata a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della popolazione delle specie interessate ad un livello soddisfacente. La Corte considera che Malta non ha sufficientemente dimostrato che tale condizione sia soddisfatta.

Al riguardo, la Corte osserva in particolare che, **in base a uno studio dell'organizzazione non governativa BirdLife Malta del 2007, a Malta la cattura è talmente intensiva che solo una manciata di esemplari di ciascuna delle specie comuni di fringillidi si riproduce abitualmente sull'isola, mentre in altre regioni del Mediterraneo si riproducono in grandi quantità.**

<sup>1</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7).

Inoltre, la Corte rileva che, sebbene Malta asserisca di aver tenuto conto unicamente delle popolazioni di riferimento provenienti da paesi in cui le popolazioni si mantengono stabili e sono in aumento, la selezione di tali popolazioni effettuata da Malta non sempre è stata conforme alla metodologia dichiarata. Infatti, dalle note tecniche provenienti dalle autorità maltesi risulta che queste ultime hanno preso in considerazione, in vista della stagione autunnale di cattura del 2015, popolazioni di riferimento in declino o di cui non era noto lo stato di conservazione.

**In terzo luogo**, la Corte rammenta che, qualora non sia soddisfatta la condizione relativa ad una cattura in piccole quantità, la cattura a fini ricreativi degli uccelli non può essere considerata misurata. Inoltre, **la Corte non ritiene soddisfatta nemmeno la condizione secondo cui solo la cattura selettiva di esemplari vivi di fringillidi può essere autorizzata**. In particolare, tenuto conto, segnatamente, del fatto che le autorità maltesi hanno ammesso l'esistenza di «catture accessorie», la Corte sottolinea il carattere non selettivo del metodo di cattura mediante reti.

**Infine**, la Corte conclude che **Malta non ha dimostrato che la deroga di cui trattasi sia applicata in condizioni rigidamente controllate ai sensi della direttiva**. Essa considera che, nel contesto maltese, caratterizzato da un'altissima densità di titolari di licenza, vale a dire oltre 4 000, e di impianti per la cattura registrati, vale a dire oltre 6 400, il fatto che solo il 23 % delle persone dedite alle catture sia stato sottoposto a controlli individuali risulta insufficiente.

Inoltre, è dimostrato che l'inosservanza delle restrizioni relative ai periodi e ai luoghi di cattura autorizzati, in particolare mediante la pratica delle catture all'interno dei siti «Natura 2000», è stata piuttosto frequente durante la stagione autunnale di cattura del 2014.

**Di conseguenza, la Corte dichiara che Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva.**

---

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*